



TRIBUNALE DI MODENA
Sezione Terza civile e procedure concorsuali

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 23 / 2026

GIUDICE DELEGATO: *Carolina Diquattro*

CURATORE: avv. NICOLA MILANO

La Giudice delegata,

letta l'istanza della Curatela ai sensi dell'art. 213, VI comma, ultima parte, CCII;

ritenuto che dal ritardo nella vendita dei beni indicati dalla Curatela possa derivare pregiudizio all'interesse dei creditori per le ragioni espressamente indicate nell'istanza che si intendono integralmente riportate e condivise;

rilevato che, in considerazione dell'esigenza di assicurare il sollecito svolgimento della procedura, nonché della presenza di offerta irrevocabile di acquisto cauzionata, appare opportuno autorizzare la vendita con riduzione del termine di pubblicità ed esclusione della facoltà di presentare offerte minime ai sensi dell'art. 216, VII comma, CCII;

rilevato che il Comitato dei Creditori non è stato ancora costituito e che, pertanto, non è possibile acquisirne il parere;

AUTORIZZA

la liquidazione dei beni indicati con le modalità di cui all'istanza, con riduzione del termine di pubblicità e con esclusione della facoltà di presentare offerte minime.

Modena, 15/09/2026

La Giudice Delegata
Carolina Diquattro



TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 23 / 2026

GIUDICE DELEGATO: dott.ssa Carolina Diquattro

CURATORE: AVV. NICOLA MILANO

La Giudice,

rilevato che, in data 2 ottobre 2026, [REDACTED] a socio unico ha trasmesso al Curatore domanda tardiva di rivendica avente ad oggetto i beni mobili (attrezzature audio) individuati ai prog. nn. 141, 142, 145 e 156 del verbale di inventario depositato dalla Procedura;

considerato che la medesima società ha contestualmente domandato la sospensione delle operazioni di liquidazione e vendita di tali beni, ai sensi degli artt. 201, comma 7, e 217, comma 1, CCII;

rilevato che la procedura competitiva di vendita risulta fissata per il 9 ottobre 2026 e ha ad oggetto tutti i beni mobili inventariati dalla Procedura, tra i quali risultano compresi anche i beni oggetto della domanda di rivendica;

ritenute condivisibili le considerazioni espresse dal Curatore in ordine all'opportunità di sospendere la vendita limitatamente ai beni oggetto di rivendica, proseguendo invece nella liquidazione dei restanti beni inventariati, previa rettifica dell'avviso di vendita;

rilevato che il Comitato dei creditori non è ancora stato nominato e che, pertanto, non è possibile acquisirne il parere;

P.Q.M.

a) accoglie l'istanza proposta da [REDACTED] a socio unico e, per l'effetto, dispone la sospensione della vendita dei beni oggetto della domanda tardiva di rivendica;

b) dispone che il Curatore ne dia immediata comunicazione all'Istituto Vendite Giudiziarie di Modena;

c) autorizza il Curatore a procedere alla vendita dei restanti beni inventariati decorso un termine non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di vendita rettificato.

Si comunichi.

Modena, 05/10/2026

La Giudice
Carolina Diquattro